



**Città
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.65 DEL 29/07/2026

OGGETTO: Modifica del regolamento tari anno 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **15.52**, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
1.ANGARANO Angelantonio	SI	14.PARISI Natale	SI
2.TORCHETTI Giuseppe	NO	15.GENTILE Adele	NO
3.VALENTE Edmondo	SI	16.DE NOIA Michele	SI
4.ABASCIA' Antonio	SI	17.FATA Vittorio	SI
5.LANDRISCINA Benedetto	SI	18.LORUSSO Claudio	SI
6.COPPOLECCHIA Francesco	SI	19.MASTROTOTARO Elisabetta	SI
7.STORELLI Domenico	NO	20.SPINA Francesco Carlo	NO
8.DI TULLIO Luigi	SI	21.PREZIOSA Giorgia Maria	SI
9.LORUSSO Mauro	SI	22.CASELLA Giovanni	NO
10.RUGGIERI Lucrezia	SI	23.COSMAI Luigi	SI
11.NAGLIERI Giovanni	NO	24.RUGGIERI Paolo	NO
12.PASQUALE Pasqua	NO	25.SPINA Domenico	NO
13.MAZZILLI Carla	NO		

Risultano presenti, n. 15 componenti, assenti n. 10.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio FATA Vittorio**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale LOZZI Ernesto**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto.

Interviene la Consigliera Mastrototaro che riporta il parere non favorevole della Prima Commissione Permanente chiedendo il ritiro del punto all'ordine del giorno, evidenziando fra l'altro il ritardo con cui sono intervenuti gli atti alla Commissione.

Risponde il Dirigente della Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone, fornendo chiarimenti sulla modifica regolamentare e sulla proposta di bonus sociale, come riportato in allegata trascrizione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio.

Posto ai voti la suddetta proposta di rinvio ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 2 (Preziosa, Mastrototaro)

Contrari n. 12

Astenuti n. 1 (Presidente del Consiglio)

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendoci interventi né dichiarazioni di voto il Presidente procede alla votazione del punto.

Posto ai voti il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 12

Contrari n. 2 (Preziosa, Mastrototaro)

Astenuti n. 1 (Presidente del Consiglio)

Su richiesta del Consigliere Parisi si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

.....
A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame è associato al presente provvedimento.

.....
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto, i cui interventi sono riportati nella registrazione audiovideo di seduta agli atti d'ufficio, così come rilasciata dalla ditta ARCA PUGLIA S.r.l. incaricata delle relative operazioni;

Premesso che:

l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Viste le delibere di Arera:

- n. 389/2023/R/rif, "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)
- n. 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"
- n. 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- n. 387/2023/R/RIF, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"

Visti:

- l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della l. n. 147/2013 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".
- il dpcm del 21 gennaio 2025, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, che ha fissato i principi e i criteri attuativi delle agevolazioni tariffarie TARI in favore delle utenze domestiche introdotte dall'art. 57 bis del d.l. 124/2019 che prevede la riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) e l'accesso al bonus sociale per i rifiuti e' riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro (per il 2026 l'importo è stato elevato ad euro 9.796,00), elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico

Visti i riferimenti normativi citati al fine di aggiornare il regolamento relativo all'anno 2026 inserendo anche alcune precisazioni per l'applicazione delle relative norme si modificano i seguenti articoli:

ART. 5, comma 3,- LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO è aggiunta la frase " per ogni anno d'imposta finì al termine dei lavori "

Modifica resasi necessaria nelle situazioni in cui non è obbligatorio per il contribuente comunicare la fine lavori.

Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

E' stato aggiornato l'articolo in ossequio alla definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 15, COMMA 3,- DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE è aggiunta la frase "Entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento il contribuente deve inviare la documentazione richiesta al fine di rideterminare il tributo" al fine di poter acquisire la documentazione richiesta nell'articolo

ART. 21, COMMA 1,- RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE è stata cassata la seguente frase "non superiore a 183 giorni nell'anno solare" in quanto non risulta indispensabile l'indicazione dei giorni

ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI è stata aggiornata la definizione di enti del terzo settore sostituendo il comma nel seguente modo:

- l'esenzione totale per i locali, di dimensione non superiore a 50 metri quadrati, adibiti a sede principale ed esclusiva di ETS (Enti del Terzo Settore) iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (articoli 4 e successivi).

Sono state confermate per le annualità 2026-2027-2028 le riduzioni previste per musei e porto turistico

E' stato aggiunto l'art. 24 bis , BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il Comune di Bisceglie riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e nella Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.
2. Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.
3. L'agevolazione che il Comune di Bisceglie, ai sensi del comma 660, articolo 1, della Legge n.147/2013 e nei limiti degli stanziamenti definiti nel bilancio annuale comunale posti a carico della fiscalità generale, ha previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del presente regolamento, cumulabile con quella di cui al comma 1, è applicata sulla parte variabile della tariffa al netto del bonus rifiuti
4. Il totale del bonus sociale per i rifiuti di cui al comma 1 e dell'ulteriore agevolazione di cui al comma 3, non potrà eccedere il 100% della riduzione della TARI.
5. Il bonus rifiuti non si applica alla TEFA
6. In caso di bollettazione con più rate: il Bonus Sociale verrà detratto prioritariamente dalla prima rata; nei casi di incapienza, l'importo residuo verrà detratto anche dalla seconda rata; nei casi di azzeramento completo della TARI sulla prima rata: la rata verrà automaticamente cancellata ed inviata solo la TEFA.

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

Visto inoltre il vigente Regolamento per l'applicazione disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2026.

Richiamati inoltre:

-l'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

-l'art. 13, comma 15 ter, del d.l. n. 201/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Atteso che con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), il termine ordinario per l'approvazione del PEF, delle tariffe e del Regolamento TARI è stato spostato dal 30 aprile al 31 luglio a partire dall'esercizio 2026 (art. 1, comma 677: *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»*").

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Visti, infine:

gli art. 117 e 119 della Costituzione;
l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997;
l'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000;
l'art. 50 della l. n. 449/1997;
l. n. 212/2000 e s.m.i.;
il d.lgs. 2019/2023
la l. n. 160/2019
il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
il d.lgs. n. 156/2015 e s.m.i.;
il d.lgs. n. 218/1997 e s.m.i.;
gli artt. 17 bis e 19 del d.lgs. n. 546/1997;
d.lgs. nn. 471-472-473/1997 e s.m.i.;
d.lgs. n. 296/2006 e s.m.i.;
d.l. n. 124/2019 convertito con modif. con l. n. 157/2019;
d.l. 34/2019 convertito con modif. con l. 58/2019;
d.lgs. n. 116/2019;
d.l. 228/2021 convertito con modif. dalla legge n. 15/2022

Dato atto che

-l'art. 1, comma 677 della legge 199/2025 fissa al 31 Luglio il termine per l'approvazione del regolamento Tari e delle tariffe per l'applicazione della Tari
l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Preso atto dell'istruttoria effettuata dalla dott.ssa Giovanna Cosmai, Funzionario Contabile in servizio presso la Ripartizione Finanziaria;

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusta verbale n. 37 del 28.07.2026;

Acquisito il parere favorevole espresso dal dirigente della ripartizione finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto che il vice Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 29.07.2026, come risulta dal verbale agli atti d'ufficio;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. **di approvare**, dato atto delle disposizioni legislative richiamate in precedenza, il regolamento TARI per l'anno 2026 allegato alla presente, comprese le modifiche apportate per armonizzare il contenuto del regolamento e di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2026;
2. **di dare atto** che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze domestiche non obbligatorie per legge saranno poste a carico del Bilancio 2026-2028;
3. **di dare atto** che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze non domestiche, non obbligatorie per legge, saranno poste a carico del Bilancio 2026-2028;
4. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento, ex legge 241/90, è individuato nella dott.ssa Giovanna Cosmai, Funzionario Contabile in servizio presso la Ripartizione Finanziaria;
5. **di dare atto** che risulta acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori, con verbale n. 37 del 28.07.2026, prot. n. 0056459;
6. **di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998;
7. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata tale provvedimento sia il regolamento allegato;
8. **di dichiarare** il presente provvedimento, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è riportato nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta alle ore 21:50.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 67**

Ufficio Proponente: **Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali**

Oggetto: **Modifica del regolamento tari anno 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/07/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Angelo Pedone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da sottoriportata sintesi che forma parte integrante, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Pedone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FATA VITTORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LOZZI ERNESTO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LOZZI ERNESTO in data 13/08/2026
Vittorio Fata in data 13/08/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale GALLUCCI Floriana attesta che la presente delibera è stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale www.comune.bisceglie.bt.it il giorno 13/08/2026 e vi è rimasta/rimarrà per 15 giorni consecutivi

Bisceglie, 13/08/2026

Il Segretario Generale
GALLUCCI Floriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione

Bisceglie, 13/08/2026

Il Segretario Generale
GALLUCCI Floriana